



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

relativa al

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 46s/2018

promosso nei confronti di

Angelo Benedetti (tessera FIG n. 198638)

Il procedimento in oggetto nasce dall'esposto del tesserato Franco Saporetti (pervenuto agli Organi di Giustizia per il tramite del Segretario dell'Adriatic Golf Cervia) per l'illecito commesso dal tesserato Angelo Benedetti in occasione della gara "Hadriaticum Golf Cup Accademia 2018" svoltasi presso l'Adriatic Golf Cervia il 15 agosto 2018.

In relazione a quanto segnalato, al signor Angelo Benedetti è stato contestato di essersi comportato nei confronti del tesserato Franco Saporetti in modo offensivo e comunque contrario al c.d. "spirit of the game" e, così, di avere tenuto uno "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva" suscettibile, peraltro, di ledere l'integrità morale del medesimo Saporetti.

Il signor Angelo Benedetti, nonostante l'informazione ricevuta ex art. 42 del Regolamento di Giustizia della possibilità di addivenire alla una definizione del procedimento mediante decreto sanzionatorio, si è difeso spiegando il suo comportamento come reazione all'atteggiamento del Saporetti, che durante la gara si era comportato in modo provocatorio.

I compagni di gioco dei signori Saporetti e Benedetti, escussi nel corso del procedimento, hanno riferito di "frizioni" insorte tra i due giocatori durante la gara, scaturite - ad esempio - dai rilievi con cui il Saporetti aveva ripreso il Benedetti per la posizione da lui assunta sull'area del tee shot nel momento in cui il tesserato Mauri stava per tirare il suo primo colpo; o dai dubbi manifestati dal signor Benedetti sull'esattezza dei colpi dichiarati dal signor Saporetti al termine di una buca, che, pur avendo consentito a quest'ultimo di ricostruire esattamente i colpi giocati in quella buca, lo avrebbero però indispettito; o dalle indicazioni del Saporetti sulle regole applicabili in determinate situazioni di gioco, alcune delle quali sarebbero poi risultate inesatte.

I testimoni hanno poi riferito che in una delle seconde nove buche il Saporetti aveva fatto presente alla signora Falasco ed al Benedetti, che si trovavano a circa 100 mt. dal green, che i loro colpi erano esauriti: sulla circostanza, il teste Mauri ha precisato che Saporetti, *"convinto che Benedetti e mia moglie (che giocava con lui) non avesse più colpi, è rimasto fermo sul green impedendo loro di tirare"*; la teste Falasco ha dichiarato: *"mio marito mi ha fatto presente che io avevo finito i colpi; anche Saporetti mi ha confermato la cosa aggiungendo che pure il Benedetti aveva terminato i colpi"*.

Entrambi i testimoni hanno confermato che a quel punto il Benedetti si è rivolto al Saporetti apostrofandolo come una *"testa di cazzo"* ed ammonendolo di *"smetterla di fare il professore senza peraltro sapere contare neppure i suoi colpi"*: frasi, queste, proferite in modo *"deciso ed alterato"* (come riferito dal teste Mauri) e *"urlando"* (come riferito dalla teste Falasco).



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Entrambi i testimoni hanno tuttavia negato qualsiasi tipo di aggressione fisica da parte del Benedetti: la signora Falasco ha anzi precisato che nell'occasione, dopo che il Benedetti aveva urlato al Saporetti la frase sopra riportata, era stato il Saporetti ad avvicinarsi al Benedetti (e non viceversa, come invece riferito dal signor Mauri, marito della Falasco) e che quest'ultimo, intimato dal Saporetti a non alzare le mani, aveva ribattuto di non avere affatto alcuna intenzione in tal senso.

La teste Falasco, a dimostrazione della perdurante tensione, ha inoltre aggiunto che alla buca successiva, dopo che il Saporetti si era *"lamentato con Benedetti per la posizione che aveva dietro di lui sul tee shot"*, quest'ultimo aveva *"reagito chiedendogli dove si doveva mettere"* tanto che *"vista la situazione"* ella si era sentita in dovere di intervenire *"pregando tutti di proseguire nella gara con maggiore tranquillità"*.

Le risultanze istruttorie, pur avendo escluso aggressioni fisiche di sorta da parte del Benedetti, hanno dunque dimostrato non solo i momenti di tensione tra il Saporetti ed il Benedetti durante la gara, ma anche che quest'ultimo ha effettivamente offeso il signor Saporetti rivolgendosi a lui con parole e toni contrari al c.d. "spirit of the game" ed all'educazione e pure idonei a lederne l'integrità morale.

Anche ammettendosi che il Saporetti possa avere avuto un atteggiamento *"saccente e arrogante"* (come lo ha definito l'incolpato nelle sue difese scritte), la percezione di un simile atteggiamento non giustificava e non giustifica la reazione incontrollata per la quale pende il presente procedimento.

L'inesatto richiamo delle regole del golf da parte di un giocatore, così come qualsiasi questione sulla procedura di gioco da seguire in determinate situazioni, non possono dare luogo a comportamenti offensivi, posto che - al di là dei principi dettati dalle regole dell'etichetta e del vivere civile - eventuali dubbi sulla procedura possono e debbono essere risolti facendosi applicazione della disciplina dettata dall'art. 3-3 delle Regole del Golf o di quella contenuta nell'art. 2-5 delle medesime Regole per la quale, appunto, se sorge un dubbio o una contestazione tra i giocatori, l'interessato ha sempre la possibilità di fare reclamo al Comitato.

Né tali reazioni offensive sono ammissibili nel caso in cui un giocatore si atteggi nei confronti degli altri in modo provocatorio, posto che anche in tal caso le regole sull'etichetta e sul comportamento sul campo demandano al Comitato la raccomandazione ed il compito di intraprendere le azioni più appropriate contro il giocatore colpevole per non avere mostrato il dovuto rispetto per gli altri giocatori o per avere avuto atteggiamenti idonei ad arrecare disturbo al loro gioco.

Sulla scorta di quanto precede, accertato che il tesserato Angelo Benedetti si è rivolto al tesserato Franco Saporetti con espressioni contrarie alle norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e comunque in connessione diretta con il profilo agonistico e che dunque la sua condotta si sostanzia in uno "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva" sanzionabile ai



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

sensi dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia; considerato che, al termine dell'istruttoria, il signor Benedetti ha rinnovato le proprie scuse al Saporetti per il comportamento avuto nei suoi confronti (circostanza, questa, valutabile positivamente in termini di attenuanti ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento di Giustizia) e che, questa volta, il Saporetti le ha accettate; considerato infine che il Benedetti non ha precedenti disciplinari, si commina a quest'ultimo la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

si commina al tesserato Angelo Benedetti la sanzione della ammonizione accompagnata dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni.

Bologna, 22 ottobre 2018

AVV. GIORGIO VASELLI
Giudice Sportivo Territoriale